

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANZINI TIBALDEO, BERTOTTI, CASELLI, HÜLL-WECK, MALAN, MONTANARI, RAVETTA, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI, SALINO, ZENONI

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, recante attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

Presentata il 17 settembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, dà attuazione alla direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Nel delimitare il campo di attuazione, viene precisato che sono destinate al consumo le acque:

- a) fornite mediante acquedotti pubblici e privati;
- b) di pozzo emunte per gli usi domestici dal proprietario del fondo;
- c) ricevute dalle industrie alimentari dagli acquedotti o captate direttamente dai pozzi o da acque superficiali.

Vengono poi disciplinate le aree di salvaguardia delle risorse idriche allo scopo

di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare a quello scopo.

Successivamente si prevedono e si delimitano le zone di rispetto in una estensione di raggio non inferiore a 200 metri rispetto al punto di captazione, estensione riducibile in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa.

Infine, vengono attribuite le competenze statali, fra le quali la funzione di definire le norme tecniche per la tutela preventiva per il risanamento della qualità delle acque destinate al consumo umano, nonché i criteri generali per la individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche.

Con la modifica all'articolo 6, comma 1, del citato decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 236 del 1988, si intende superare la delimitazione di una zona di rispetto con raggio non inferiore ai 200 metri; ciò in quanto una sua applicazione rigida comporterebbe, di fatto, limitazioni tanto severe da rendere pressoché impossibile l'esercizio delle pratiche agricole nella maggior parte delle aziende, la cui dimensione media si può valutare intorno a 10 ettari. Poiché nelle zone di rispetto sono vietati l'accumulo di concimi organici, lo spandimento di fertilizzanti, il pascolo e lo

stazzo di bestiame, ne deriverebbe che una superficie molto ampia — valutabile in circa 12 ettari — sarebbe inutilizzabile ai fini della produzione agricola.

Inoltre, la modifica all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), è resa necessaria dalla constatazione che risultano ancora inattuata le funzioni connesse alle competenze attribuite in ordine alla definizione delle norme tecniche per la tutela ed il risanamento, nonché ai criteri di individuazione delle aree interessate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, è sostituito dal seguente:

« 1. Le zone di rispetto sono delimitate in relazione alle risorse idriche da tutelare tenuto conto della vulnerabilità e del rischio delle risorse ».

ART. 2.

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, dopo le parole: « i criteri generali per la individuazione » sono inserite le seguenti: « e per determinare l'estensione ».